



*Ministero dello Sviluppo Economico*  
*Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore*  
*e la Normativa Tecnica*

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002, ed, in particolare, l'articolo 4, comma 2, l'articolo 6, comma 2 e l'articolo 7, comma 1;

**VISTO** il decreto direttoriale 17 giugno 2019 di abilitazione dell'Organismo METIDE S.r.l. a svolgere funzioni di verifica di parte terza, secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", su installazioni ed impianti indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462;

**ACQUISITA** con protocollo Mise n. 196904 del 26 luglio 2019, la comunicazione del 26 luglio 2019 della delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento Attività Regolamentate CSA AR di Accredia, con la quale si aggiorna la nuova sede operativa di METIDE S.r.l. per lo schema ISP quale organismo di ispezione di Tipo "A" a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per il d.P.R. n. 462/2001;

**ACQUISITA** la nota protocollo Mise n. 182925 del 12 luglio 2019 dell'Organismo METIDE S.r.l., con la quale si comunica il trasferimento della sede operativa in Via dei Mestieri, 45- 75100 Matera (MT);

**RITENUTO** di dover procedere alla modifica dell'abilitazione in modo da rendere noto il trasferimento della sede operativa;

## **DECRETA**

### **Art.1**

1. L'abilitazione a svolgere funzioni di verifica di parte terza secondo la norma tecnica UNI CEI EN ISO-IEC 17020:2012 Tipo "A", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, rilasciata in data 17 giugno 2019 a METIDE S.r.l., è intesa come rilasciata al medesimo Organismo che ha trasferito la propria sede operativa in Via dei Mestieri, 45- 75100 Matera (MT).

### **Art.2**

1. Restano salve le disposizioni contenute nel decreto del 17 giugno 2019 citato all'art. 1, comma 1, concernenti gli obblighi a carico dell'Organismo.

### **Art.3**

1. L'autorizzazione trasferita mantiene la stessa data di scadenza contenuta nel decreto del 17 giugno 2019, ovvero ha validità fino al 20 maggio 2023.

### **Art.4**

1. Il presente Decreto, è notificato all'interessato e, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico all'indirizzo <https://www.mise.gov.it/index.php/it/47-impresa/normativa-tecnica/2039196-organismi-abilitati-alle-verifiche-impianti-elettrici-decreti-2020>.

Roma, li 11 febbraio 2020

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Avv. Loredana Gulino*)